

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile.

**IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, in base al quale le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999;

Vista la nota dell'8 marzo 1999 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea della società di investimento a capitale variabile (SICAV) contiene:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;

d) la deliberazione proposta per esteso.

Art. 2
(Deposito delle azioni)

1. I soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni, ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, presso uno dei soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare i quali rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalità del socio e il tipo di azioni di cui è titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.

2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso sistemi di gestione accentrata, l'attestazione o la certificazione viene rilasciata ai soci rispettivamente dal depositario o dal sistema.

Art. 3
(Scheda di voto)

1. La scheda di voto è predisposta dalla SICAV in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio; essa contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare e delle proposte di delibera, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte e la sottoscrizione.

2. La SICAV rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta. La SICAV rilascia contestualmente la scheda per l'esercizio del voto nel caso previsto dall'art. 6.

Art. 4
(Esercizio del voto)

1. Le schede contenenti il voto unitamente alle relative attestazioni o certificazioni sono inviati alla SICAV secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare.

2. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni o certificazioni pervenute alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare.

3. Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute; il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla SICAV almeno entro le ore 24 del secondo giorno che precede la riunione assembleare.

Art. 5
(Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46 comma 3

del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'avviso di convocazione è affisso nei 30 giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1 e presso tutte le succursali di questi ultimi, nonché presso la banca depositaria, di cui all'art. 2, comma 2.

2. La SICAV provvede a pubblicare l'esito della delibera sui quotidiani di cui al citato art.46, comma 3, entro 10 giorni dalla delibera;

3. Il termine di cui al comma 2 è ridotto a 5 giorni nei casi previsti dall'art. 6, comma 1;

4. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi luoghi indicati al comma 1 e negli stessi termini di cui al comma 2.

Art. 6
(Modifica delle proposte di delibera)

1. Nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, il socio che ha manifestato il voto ai sensi dell'art. 4, comma 2 e non lo ha revocato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ha facoltà di astenersi, esprimere voto contrario o aderire al nuovo testo di quelle deliberazioni facendo pervenire alla SICAV l'apposita scheda di cui al comma 2 entro 10 giorni dalla pubblicazione prevista dall'art. 5, comma 3. Qualora l'esito della votazione non muti, ancorchè si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la proposta di delibera si intende approvata o respinta nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte dei soci presenti all'assemblea. In caso contrario, la proposta di delibera si intende approvata o respinta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente comma entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza, e si provvederà ad una nuova pubblicazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 5.

2. La SICAV mette a disposizione ai sensi dell'art. 3, comma 2 una apposita scheda redatta secondo il disposto dell'art. 3, comma 1.

Art. 7
(Abrogazione)

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1992 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.84.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI